

Codice A1906A

D.D. 1 agosto 2018, n. 336

**Art. 10 l.r. 40/1998 - Fase di Verifica della procedura di VIA inerente il progetto "Modifica concessione mineraria denominata Bocciole", situato nei Comuni di Boca e Maggiore (NO).
Proponente: Mineraria di Boca S.r.l.. Cat. A1.8 - Codice: C14N.**

Vista l'istanza in data 16 febbraio 2018 con la quale il Sig. Curocchi Angelo in qualità di Legale rappresentante della Società Mineraria di Boca S.r.l. con sede legale in Salvaterra – Casalgrande (RE), via Macina n.2, CAP 42013, ha chiesto al Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale l'avvio della fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 4, comma 1 della l.r. 40/1998, , relativamente al progetto "Modifica concessione mineraria denominata Bocciole" localizzato in comune di Boca e Maggiore (NO) e contestualmente ha depositato in formato elettronico gli elaborati relativi presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di via Principe Amedeo n. 17, Torino;

preso atto che:

il progetto generale di "Rinnovo con ridelimitazione dell'area di concessione mineraria esistente della miniera denominata Bocciole" localizzato nel territorio dei comuni di Boca e Maggiore (NO) è stato sottoposto alla procedura di VIA nel 2013, conclusa con giudizio positivo di compatibilità ambientale espresso con d.g.r. n. 25 – 512 del 3.11.2014; la concessione mineraria è stata di conseguenza rinnovata con D.D. n. 47 del 23.12.2014 modificata dalla D.D. n. 188 del 7.04.2015 e scadenza al 22.12.2034;

il progetto sottoposto alla fase di Verifica di VIA consiste nella modifica ai materiali impiegati per il recupero ambientale della miniera, autorizzati con i provvedimenti sopra richiamati e in generale all'intero ciclo di trattamento dei rifiuti effettuato dalla Società, in parte non connesso alle operazioni di ritombamento dei vuoti estrattivi. Nello specifico: produzione di "MPS per recuperi ambientali" destinate alla vendita e modifiche al ciclo di produzione delle "MPS per uso industriale";

il progetto non ricade neppure parzialmente in area protetta, ma ricade parzialmente in un'area sottoposta al vincolo ambientale ex d.lgs. 42/2004;

il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico regionale, individuato con D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999, sulla base delle previsioni di cui all'art. 7 della l.r. 40/1998, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato nella Direzione Competitività del Sistema Regionale – Settore Polizia mineraria, cave e miniere la struttura competente e quali altre Direzioni regionali interessate all'istruttoria le Direzioni Ambiente, Governo e Tutela del Territorio e Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti, Logistica e Agricoltura;

a cura del Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale in data 2 marzo 2018 è stata effettuata la pubblicazione sul sito web della Regione Piemonte dell'avviso di avvenuto deposito degli elaborati, nonché dell'intera documentazione progettuale presentata, ai fini della consultazione da parte del pubblico;

il Settore Polizia mineraria, cave e miniere, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'Organo Tecnico Regionale, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, ha convocato una prima riunione dell'Organo tecnico regionale in data 27 marzo 2018 e la prima riunione della Conferenza di Servizi in data 28 marzo 2018 e nello stesso giorno il sopralluogo istruttorio sul sito, ai fini di effettuare,

con i soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998, l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 3 della l.r. 40/1998 nonché di quanto disposto dalla d.g.r. n. 21-27037 del 12 aprile 1999 al fine di valutare l'opportunità di procedere alla successiva fase di valutazione di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006 oppure di subordinare l'esclusione a specifiche condizioni. Nel corso della prima riunione dell'Organo tecnico regionale e della Conferenza di Servizi sono emerse le seguenti problematiche:

- la sentenza del Consiglio di Stato n. 1229 del 28 febbraio 2018 sull'applicazione della Direttiva 2008/98/CE "End of Waste" riserva esclusivamente allo Stato, in assenza di criteri comunitari, il potere di individuare i casi in cui un rifiuto cessa di essere tale. Pertanto, sulla base della sentenza sopra indicata non si possono autorizzare, in assenza di criteri comunitari o statali, le nuove MPS proposte dalla Società,
- la necessità di richiedere una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori di coltivazione e recupero ambientale della miniera e una relazione sugli adempimenti alle prescrizioni contenute nella d.g.r. 25-512 del 3.11.2014 e in particolare nel disciplinare tecnico -allegato A- alla predetta deliberazione,
- l'esistenza di livelli ghiaiosi intercalati alle argille che possono veicolare acqua nella zona di riempimento e compromettere la stabilità dei gradoni di coltivazione o elementi inquinanti verso la falda sotterranea, tenuto conto che a valle della concessione mineraria sono presenti alcuni pozzi di captazione di acqua per uso idropotabile,
- le caratteristiche geotecniche dei materiali utilizzati per il riempimento dei vuoti minerari possono provocare problemi di subsidenza o stabilità finale dell'area, trattandosi di materiali a granulometria fine in quantità apparentemente prevalenti sui materiali a grana grossolana. Pertanto, è necessario prevedere un prestazionale geotecnico sui materiali da utilizzare per il riempimento e le azioni conseguenti da mettere in atto per ovviare alla diminuzione di permeabilità rispetto all'originario e all'eventuale peggioramento delle caratteristiche geotecniche,

non sono state presentate osservazioni da parte del pubblico entro i 45 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito web della Regione;

in data 8 maggio 2018 il Legale rappresentante della Società Mineraria di Boca S.r.l. ha inviato una nota con allegato il Disciplinare tecnico delle opere di riempimento dei vuoti minerari, in risposta a quanto richiesto dal Settore regionale Geologico durante la prima seduta della Conferenza di Servizi;

con nota prot. n. 45934/A1906A del 16 maggio 2018 il Responsabile del procedimento sulla base delle problematiche sopra indicate emerse nella prima riunione della Conferenza di Servizi, dei pareri e dei contributi acquisiti ha provveduto a richiedere al proponente integrazioni sul progetto, concedendo 30 giorni per la risposta;

in data 19 giugno 2018 il Legale rappresentante della Società Mineraria di Boca S.r.l. ha provveduto al deposito della documentazione richiesta tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze della Regione, determinando così la ripresa del procedimento;

in data 4 luglio 2018 si è tenuta la seconda riunione dell'Organo tecnico regionale e nello stesso giorno la riunione conclusiva della Conferenza di Servizi durante la quale sono state esaminate le integrazioni pervenute dal proponente, ritenute esaustive. Nella medesima seduta il Comune di Boca ha presentato delle osservazioni scritte che sono state oggetto di esame e controdeduzione. Sulla base di quanto emerso e dei pareri e dei contributi pervenuti la Conferenza di Servizi ha concluso i lavori rinviando la possibile esclusione del progetto dalla successiva fase di

valutazione della procedura di VIA a seguito dell'acquisizione del parere della Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio;

in accordo con il Nucleo centrale dell'organo tecnico regionale e tenuto conto degli elementi di verifica di cui all'allegato E della l.r. 40/1998, in combinato disposto con l'allegato V del d.lgs. 152/2006, ;

visto:

le risultanze dei verbali delle riunioni della Conferenza di Servizi;

il parere pervenuto dal Settore Tecnico Regionale – Novara e Verbania in data 16 marzo 2018 prot.n. 25055/A1906A;

la comunicazione pervenuta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio in data 21 marzo 2018 prot.n. 26684/A1906A;

il parere pervenuto dall'ASL NO in data 2 luglio 2018 prot.n. 62024/A1906A;

il parere pervenuto dalla Provincia di Novara – settore Affari istituzionali-Pianificazione Territoriale- Tutela e Valorizzazione Ambientale in data 4 luglio 2018 prot.n. 62908/A1906A;

il contributo tecnico-scientifico inviato dall'A.R.P.A - Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est n. 58753/2018 del 4 luglio 2018;

il parere della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio pervenuto il 16 luglio 2018 prot. n. 67120/A1906A;

la comunicazione pervenuta dalla Direzione Agricoltura in data 24 luglio 2018;

il parere della Direzione OO.PP., Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Geologico pervenuto l'11 luglio, prot.n. 65330/A1906A;

tutto ciò premesso:

visto il R.D. 1443/1927;

vista la l.r. 40/1998;

vista la D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999;

visto il d.lgs. 152/2006;

visto il d.lgs. 104/2017;

attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

IL DIRIGENTE

Visto il D.lgs. n. 165/2001;

visto l'art. 17 della l.r. n. 23/2008;

determina

1. Per le motivazioni espresse in premessa, il progetto “Modifica concessione mineraria denominata Bocciole” localizzato in comune di Boca e Maggiora (NO), presentato dalla Società Mineraria di Boca S.r.l. con sede legale in Salvaterra – Casalgrande (RE), via Macina n.2, CAP 42013 è escluso dalla fase di Valutazione della procedura di VIA di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, di cui al successivo punto 2.
2. La Società Mineraria di Boca S.r.l., come emerso in Conferenza di Servizi deve ottemperare alle seguenti condizioni ambientali, oltre a quelle già contenute nella d.g.r. n. 25-512 del 3 novembre 2014 citata in premessa , al fine di evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi, inerenti i seguenti aspetti :
 - 2.1 avviare il procedimento di modifica dell'autorizzazione provinciale n. 43/2015, previa istanza da parte del soggetto interessato, solo dopo che siano stati chiariti da parte dell'Autorità competente i criteri di applicazione End of Waste in applicazione della sentenza del Consiglio di stato n. 1229 del 28 febbraio 2018;
 - 2.2 in considerazione dell'impossibilità di impiegare per il recupero del sito minerario parte dei materiali indicati nel progetto, proporre nuove soluzioni al fine di garantire che la realizzazione degli interventi di recupero ambientale possa procedere contestualmente con la coltivazione della miniera, condizione contenuta nei requisiti per l'espressione del giudizio positivo di compatibilità ambientale nella d.g.r. n. 25-512 del 3 novembre 2014 citata in premessa;
 - 2.3 utilizzare per il riempimento terre e rocce da scavo, escluse dalla normativa sui rifiuti, a condizione che i materiali impiegati abbiano concentrazioni di inquinanti conformi alle CSC di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV-titolo V del d.lgs. 152/2006 con riferimento alla destinazione d'uso del sito, tenendo conto della destinazione finale dei vari mappali per la quale si prevede un recupero parte ad uso agricolo, verde pubblico e parte area a destinazione terziaria. Il rispetto di tali limiti dovrà essere indicato all'interno del Piano di Utilizzo o nell'ambito della dichiarazione di utilizzo di cui all'art. 21 del DPR 120/2017;
 - 2.4 adottare una procedura di autocontrollo dei materiali conferiti. Sul materiale depositato in cumulo prima dell'impiego dovranno essere effettuate, ogni 3000-5000 metri cubi di materiale analisi per la verifica del rispetto delle CSC in relazione al mappale di destinazione finale come indicato al precedente punto 2.3. Gli inquinanti ricercati devono essere i medesimi del Piano di Utilizzo o nelle analisi allegate alla dichiarazione di utilizzo(il set minimo di parametri da determinare e quello di cui all'allegato 4 del DPR 120/2017). Fino al completamento degli accertamenti analitici il cumulo dovrà permanere nell'area di stoccaggio e opportunamente identificato;
 - 2.5 integrare la documentazione annuale da presentare agli Enti in adempimento alla prescrizione n. 33 della d.g.r. n. 25-512 del 3 novembre 2014 citata in premessa con una relazione tecnica a firma di tecnico qualificato sullo stato di attuazione degli interventi di recupero ambientale e le previsioni esecutive degli interventi per l'anno successivo, riferiti al progetto di coltivazione e recupero ambientale approvato;
 - 2.6 presentare ai Settori regionali: Tecnico Regionale-Novara e Verbania, Territorio e Paesaggio il progetto di compensazione forestale predisposto da un tecnico abilitato in materia e redatto secondo la normativa vigente in materia forestale;

2.7 dimensionare e mantenere in efficienza tutte le opere di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque superficiali. Le acque devono essere incanalate in idonei punti di recapito, in modo da evitare l'insorgere di fenomeni di ruscellamento concentrato e di erosione superficiale del suolo e senza creare alterazioni all'equilibrio idrogeologico locale;

2.8 adeguare la destinazione urbanistica finale del sito minerario a recupero ultimato in funzione delle caratteristiche geotecniche finali del sito e della possibilità residua di subsidenza per cedimenti differenziali/addensamenti;

2.9 sia presente in cantiere un tecnico competente (Geologo o Ingegnere minerario) a supporto della Direzione della Miniera durante le operazioni di conferimento, stesura e compattazione dei materiali di riempimento, al fine di valutare le caratteristiche geotecniche degli stessi ed ottimizzare la posa e la configurazione del rimodellamento morfologico. Nel caso insorgano fenomeni di instabilità siano prontamente segnalati all'Autorità mineraria e siano adottati tempestivamente adeguati provvedimenti di stabilizzazione e/o variante.

3. La Società Mineraria di Boca S.r.l. deve informare il Dipartimento ARPA competente in merito alla data di inizio/ripresa e il termine dei lavori, al fine di permettere il controllo dell'attuazione delle condizioni ambientali nella fase realizzativa delle opere ai sensi dell'art. 8 della l.r. 40/1998.
4. Qualora in sede operativa risultasse necessario modificare sostanzialmente il progetto il proponente è tenuto a richiedere l'avvio di una nuova fase di Verifica di VIA ai sensi della l.r. 40/1998.
5. La presente determinazione sarà inviata ai soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente del Settore
Dott. Edoardo GUERRINI

Referenti:
CF\MG\mcc